

NOTA DI TRASMISSIONE

del: Praesidium
alla: Convenzione

Oggetto: **Parte I, Titolo IV (Istituzioni)**
- testo riveduto

In data 26 maggio i membri della Convenzione hanno ricevuto un progetto di testo riveduto della parte I della Costituzione (CONV 724/03). La nota di trasmissione che accompagnava tale documento spiegava perché gli articoli sulle istituzioni (titolo IV) fossero gli unici senza cambiamenti e informava la Convenzione circa l'intenzione del Praesidium di trasmettere successivamente una versione riveduta degli stessi.

Data la grande varietà di commenti ed emendamenti ricevuti, che spesso vanno in direzioni opposte, il Praesidium ritiene di aver bisogno di ulteriori elementi per proseguire la sua riflessione su questi argomenti ed elaborare una proposta che possa formare la base di un consenso. Ha pertanto deciso che il Presidente e i Vicepresidenti si consultino con ciascuno dei gruppi che compongono la Convenzione.

Tuttavia, affinché tali consultazioni e il successivo dibattito in sede di Convenzione possano concentrarsi sulle questioni centrali, il Praesidium ha deciso di sottoporre un testo riveduto del titolo IV della parte I che integra varie modifiche e correzioni tratte dai suggerimenti formulati dai membri della Convenzione. Questa versione corretta intende solo fare maggiore chiarezza: le modifiche riguardano una serie di questioni sulle quali non esistono reali divergenze di vedute o miglioramenti che possono essere apportati senza incidere sulle questioni centrali.

Nei commenti relativi agli articoli, alcune disposizioni centrali sulle quali il Praesidium non presenta in questa fase un testo riveduto sono evidenziate in **grassetto** e contrassegnate da un asterisco *. (Ciò non implica ovviamente che si tratti delle uniche disposizioni sulle quali il Praesidium auspica un parere dei gruppi della Convenzione durante le consultazioni della Presidenza).

Il Praesidium riconosce che, sebbene queste questioni centrali siano specificamente connesse al funzionamento di ciascuna delle principali istituzioni dell'Unione, alcune di esse hanno ramificazioni che vanno oltre il contenuto di articoli specifici e, in alcuni casi, esulano dall'ambito del titolo sulle istituzioni (ad esempio, una decisione sulla definizione della maggioranza qualificata potrebbe, secondo alcuni, incidere sulle decisioni relative al campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata).

Il Praesidium ricorda che durante il dibattito sulle istituzioni tenutosi in gennaio si è delineato un ampio consenso in seno alla Convenzione sull'opportunità che i lavori in materia si ispirino ad una serie di principi fondamentali: la necessità di migliorare l'efficacia di tutte le istituzioni, l'esigenza di un equilibrio istituzionale, il riconoscimento che il miglioramento dell'efficacia di ciascuna istituzione sarà proficuo per tutte e l'importanza di rispettare sia l'eguaglianza dei cittadini che degli Stati membri.

Sulla scorta delle consultazioni che il Presidente e i Vicepresidenti terranno il 4 giugno, per conto del Praesidium, con ciascuno dei gruppi che compongono la Convenzione, il Praesidium ritornerà sugli articoli riguardanti le questioni centrali e in seguito presenterà proposte di emendamento a complemento di quelle figuranti nel testo allegato.

PARTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE

TITOLO IV: LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

Capo I – Quadro istituzionale

Articolo I-18: Le istituzioni dell'Unione

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale unico che mira a:

- perseguire gli obiettivi dell'Unione,
- promuoverne i valori,
- servire gli interessi dell'Unione, dei suoi cittadini e dei suoi Stati membri,

nonché a garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle politiche e delle azioni da essa condotte al fine di raggiungerne gli obiettivi.

2. Tale quadro istituzionale comprende:

Il Parlamento europeo,

Il Consiglio europeo,

Il Consiglio dei ministri,

La Commissione europea,

La Corte di giustizia ~~[dell'Unione europea,]~~

~~La Banca centrale europea,~~

~~La Corte dei conti.~~

3. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, conformemente alle procedure e alle condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una cooperazione leale.

Commenti

I membri della Convenzione hanno presentato varie serie di emendamenti relativi all'elenco delle istituzioni; alcuni di essi chiedono di sopprimere dall'elenco il riferimento al Consiglio europeo, mentre altri chiedono di riordinare l'elenco e di collocare il Consiglio europeo all'inizio dello stesso. Vari emendamenti propongono di modificare la denominazione del "Consiglio dei ministri" sostituendola semplicemente con "Consiglio" o con "Consiglio dell'Unione europea".

È stato inoltre proposto di sopprimere la Banca centrale europea dall'elenco delle istituzioni. Il Praesidium propone di mantenere l'articolo sulla Banca centrale europea in questo titolo ma di inserirlo, insieme alla Corte dei conti, in un capo separato intitolato "Altre istituzioni e altri organi". Le principali istituzioni rientrerebbero quindi in un primo capo intitolato "Quadro istituzionale".

Il Praesidium conviene di accettare la proposta (Barnier + Vitorino) di modificare il titolo della Corte di giustizia dell'Unione europea sostituendolo semplicemente con "la Corte di giustizia".

Articolo I-19: Il Parlamento europeo

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa **e la funzione di bilancio, nonché** funzioni di controllo politico e consultive, secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione. Esso elegge il Presidente della Commissione europea.
2. Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini europei nel corso di uno scrutinio libero e segreto per un termine di cinque anni. Il numero dei suoi membri non può essere superiore a settecento. La rappresentanza dei cittadini europei è garantita in modo regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro.
3. Il Parlamento europeo elegge il Presidente e l'Ufficio di presidenza tra i suoi membri, ~~per un periodo di cinque anni.~~

Commenti

*L'articolo 15 ha dato luogo a numerosi emendamenti e commenti. La maggior parte di essi propone semplicemente di ripetere le disposizioni di Nizza sulla composizione del Parlamento europeo. La soglia proposta di 700 membri è stata criticata e vari emendamenti propongono di riportarla a 732.**

Il Praesidium propone di accogliere la richiesta di numerosi membri della Convenzione (Brok + 27, Farnleitner, Kiljunen, Lopes, Muscardini, Santer, de Vries, Michel, Papandreou, Roche, Voggenhuber, Barnier, Vitorino) di includere un riferimento alle competenze del Parlamento in materia di bilancio.

Il Praesidium propone di accettare l'emendamento al paragrafo 3 proposto dalla Sig.ra Giannakou volto ad evitare l'imposizione di un mandato elettorale di cinque anni per il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (secondo una prassi consolidata, il mandato del Presidente è di due anni e mezzo).

L'ultimo emendamento proposto in relazione al paragrafo 2 è di carattere puramente linguistico (riguarda solo la versione francese) e semplifica il testo.

Articolo I-20: Il Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definisce i suoi orientamenti e le sue priorità politiche generali.
2. Il Consiglio europeo è composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri partecipa ai suoi lavori.
3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del suo Presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio possono decidere di farsi assistere da un ministro, e il Presidente della Commissione da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il Presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
4. Salvo nei casi in cui la Costituzione disponga altrimenti, il Consiglio europeo si pronuncia per consenso.

Commenti

Il Segretariato ha ricevuto varie proposte di emendamento alla proposta del Praesidium al fine di sostituire la Presidenza del Consiglio europeo a rotazione *.

Altri emendamenti riguardano la questione della partecipazione al Consiglio europeo. Alcuni membri della Convenzione chiedono ad esempio che i Ministri degli affari esteri continuino ad essere membri d'ufficio.

Una terza serie di emendamenti riguarda il titolo di Presidente del Consiglio europeo. Alcuni suggeriscono di tradurlo in inglese con “Chairman” e in tedesco con “Vorsitzender”. E' probabilmente opportuno esaminare ulteriormente tale proposta. Tuttavia, occorre ricordare che in altri articoli del progetto di Costituzione riguardanti, ad esempio, la Presidenza della Commissione o del Parlamento, non è stata proposta alcuna alternativa al termine “Presidente” . Il termine francese “Président” potrebbe essere tradotto in modo diverso, in inglese e in tedesco, a seconda degli articoli della Costituzione?

Articolo I-21: Il Presidente del Consiglio europeo

1. Il Presidente del Consiglio europeo è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. ~~Per essere eletto egli deve essere membro del Consiglio europeo o averne fatto parte per almeno due anni.~~ In caso di impedimenti gravi, il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato secondo la medesima procedura.
2. Il Presidente del Consiglio europeo presiede e anima i lavori del Consiglio europeo e ne assicura la preparazione e la continuità. Egli si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo. Egli presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.

Il Presidente del Consiglio europeo, **in tale capacità**, assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell'Unione, ~~la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune.~~ **fatte salve le responsabilità del Presidente della Commissione e del Ministro degli affari esteri.**

3. Il Consiglio europeo può decidere ~~per consenso~~ di creare al suo interno un Ufficio di presidenza composto di tre membri scelti secondo un sistema equo di rotazione.
4. Il Presidente del Consiglio europeo non può essere membro di un'altra istituzione europea o esercitare un mandato nazionale.

Commenti

Come per l'articolo 16, vi sono stati alcuni emendamenti alla proposta del Praesidium al fine di sostituire la rotazione della Presidenza del Consiglio europeo.*

Alcuni membri della Convenzione (Andriukaitis, Hain, Thorning-Schmidt, Van Lancker) hanno espresso dubbi sulla necessità di specificare tali criteri per il Presidente del Consiglio europeo. Dopo aver valutato la questione, il Praesidium si è dichiarato d'accordo.

Il riferimento ai compiti di rappresentanza del Presidente del Consiglio europeo a livello internazionale ha suscitato alcuni commenti, connessi in particolare ad un'eventuale sovrapposizione con i compiti del Ministro degli affari esteri o del Presidente della Commissione (Christophersen, Fischer, Hübner, de Villepin, Severin, Teufel). Il Praesidium ha convenuto di tenere conto di tali preoccupazioni modificando il paragrafo 2, secondo comma.

Molti membri della Convenzione hanno espresso perplessità sulla creazione di una “nuova burocrazia” all'interno dei servizi del Consiglio europeo, che si sovrapporrebbe a quella della Commissione. Per fornire una soluzione, l'articolo sul Consiglio europeo proposto nella parte III (articolo III – 239) include un riferimento all'assistenza fornita al Consiglio europeo dal Segretariato generale del Consiglio.

Nel paragrafo 3 non è necessario specificare le regole di votazione del Consiglio europeo che, salvo altrimenti specificato, delibera secondo la regola generale del consenso di cui all'articolo 16, paragrafo 4.

Alcuni emendamenti hanno chiesto la soppressione della disposizione del paragrafo 4, che vieta al Presidente del Consiglio europeo di essere “membro di un'altra istituzione”. Nella fase attuale il Praesidium non ha apportato modifiche.

Articolo I-22: Il Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio dei ministri esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e **di bilancio**, nonché funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento, alle condizioni stabilite dalla Costituzione.
2. Il Consiglio dei ministri è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro a livello ministeriale per ciascuna delle sue formazioni. Tale rappresentante è il solo abilitato a impegnare lo Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
3. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Commenti

Il Praesidium accoglie il suggerimento formulato da alcuni membri della Convenzione (Michel, de Vries, Santer, Barnier, Vitorino, Papandreou, Vanhanen, Balázs, Korhonen) di aggiungere, al paragrafo 1, un riferimento alla funzione di bilancio del Consiglio.

Alcuni emendamenti (de Villepin, Balázs, Korhonen, Teufel, Vanhanen) propongono di modificare il paragrafo 2, al fine di evitare in alcuni casi la formulazione che limita la rappresentanza nel Consiglio ai ministri nazionali. Altri suggeriscono che il paragrafo rispecchi fedelmente il testo dell'attuale articolo 203. Poiché il progetto di testo non intende limitare la rappresentanza degli Stati membri nel Consiglio, si propone di mantenerlo invariato.

Articolo I-23: Le formazioni del Consiglio

1. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori del Consiglio dei ministri. Esso prepara, con il concorso della Commissione, le riunioni del Consiglio europeo.
2. Il Consiglio legislativo delibera, e si pronuncia congiuntamente al Parlamento europeo, sulle leggi europee e sulle leggi quadro europee, conformemente alle disposizioni della Costituzione. **La rappresentanza di ciascuno Stato membro nel Consiglio legislativo è assicurata da un rappresentante ministeriale e da uno o due rappresentanti al medesimo livello, dotati delle adeguate competenze, tenendo conto delle attività indicate nell'ordine del giorno del Consiglio.**
3. Il Consiglio "Affari esteri" elabora le politiche esterne dell'Unione secondo le linee strategiche definite del Consiglio europeo e assicura la coerenza della sua azione. È presieduto dal ministro degli Affari esteri dell'Unione.
4. Il Consiglio si riunisce inoltre nella formazione di Consiglio "Affari economici e finanziari" e di Consiglio "Giustizia e sicurezza".
5. Il Consiglio, nella formazione "Affari generali", può decidere che il Consiglio si riunisca in altre formazioni.

6. Il Consiglio europeo può decidere, ~~per consenso~~, che la presidenza di una formazione del Consiglio di ministri, a eccezione della formazione "Affari esteri", sia esercitata da uno Stato membro per un periodo minimo di un anno, tenendo conto degli equilibri politici e geografici europei e della diversità di tutti gli Stati membri.

Commenti

La proposta di creare un Consiglio legislativo e in particolare il funzionamento di quest'ultimo ha sollevato molti commenti e reazioni. Numerosi membri della Convenzione hanno espresso dubbi sulle modalità proposte, in base alle quali ministri "settoriali", il cui peso politico a livello nazionale è spesso considerevole (ministro delle finanze, ministro della giustizia), non parteciperebbero alle sessioni del Consiglio legislativo che li riguarda e si limiterebbero ad "assistere" il rappresentante ministeriale, che esprimerebbe la posizione dello Stato membro. Per tenere conto di tali preoccupazioni si propone di riformulare l'ultima frase. Nelle prossime consultazioni saranno senza dubbio sollevati altri aspetti della questione.

In merito al paragrafo 3, vari emendamenti hanno proposto di sopprimere il riferimento al fatto che il ministro degli affari esteri presieda il Consiglio "Affari esteri" (Barnier, Bonde, Einem, Helle, Palacio). E' indubbio che sarebbe difficile per il ministro presiedere il Consiglio e sostenere nel contempo le sue proposte; si tratta tuttavia di una difficoltà in larga misura teorica tenuto conto dello status particolare del ministro nella Commissione e del fatto che la sua autorità per le questioni PESC deriva in realtà dal Consiglio. Se al ministro non fosse assegnato questo ruolo, la sua capacità di essere visto all'esterno come il rappresentante unico della politica estera dell'Unione sarebbe compromessa, poiché vi sarebbe una presidenza separata del Consiglio "Affari esteri".

Al paragrafo 6 l'emendamento proposto è puramente redazionale (il riferimento al consenso è superfluo in quanto esso è indicato come la regola generale di votazione del Consiglio all'articolo 17, paragrafo 3).

Il paragrafo 6, quale proposto, stabilisce che il Consiglio europeo decida in merito alla presidenza delle formazioni del Consiglio. La questione generale della portata della rotazione futura della presidenza del Consiglio è presente in molti emendamenti.*

Articolo I-24: La maggioranza qualificata

1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri deliberano a maggioranza qualificata, quest'ultima è definita come voto della maggioranza degli Stati membri, che rappresenti almeno i tre quinti della popolazione dell'Unione.
2. In seno al Consiglio europeo, il suo Presidente e il Presidente della Commissione non partecipano alla votazione.

Commenti

Un certo numero di emendamenti propone di mantenere i meccanismi di voto contenuti negli attuali trattati (dopo Nizza) e di modificare quest'articolo di conseguenza.*

Nel corso della sessione plenaria vari membri della Convenzione hanno inoltre proposto che la Costituzione includa una disposizione esistente che aumenta la maggioranza qualificata (a due terzi degli Stati membri, come convenuto a Nizza) allorché il Consiglio non delibera sulla base di una proposta della Commissione (bensì su iniziativa di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri). Il Praesidium è d'accordo, ma auspica di ritornare sulla definizione della maggioranza alla luce delle prossime consultazioni.

Articolo I-25: La Commissione europea

1. La Commissione europea ~~tutela~~ **promuove** l'interesse generale europeo e **adotta iniziative appropriate a tal fine**. Essa vigila all'applicazione delle disposizioni della Costituzione e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Essa esercita altresì funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione.
2. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, un atto dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione.
3. La Commissione è composta da un presidente e da un massimo di altri quattordici membri. Essa può essere assistita da commissari delegati. **Tale disposizione non entrerà in vigore anteriormente al 1° novembre 2009.**
4. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo.
5. La Commissione è responsabile collegialmente dinanzi al Parlamento europeo. Esso può adottare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-238 della Costituzione. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. ~~Essi continuano~~ **La Commissione continua** a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina ~~dei loro successori~~ **di un nuovo collegio.**

Commenti

Numerosi emendamenti a quest'articolo riguardano la composizione della Commissione di cui al paragrafo 3. La maggior parte di essi propone di riprendere le disposizioni di Nizza in materia o di prevedere un meccanismo permanente di un commissario per Stato membro.*

Al paragrafo 1 il Praesidium propone di accettare la proposta dei sigg. Barnier, Vitorino, Lopes, de Vries, Santer e Michel di modificare la definizione del ruolo della Commissione.

È stato osservato che la redazione del paragrafo 2 è errata, poiché implica la necessità di una proposta della Commissione anche nei casi in cui le istituzioni possono adottare degli atti di propria iniziativa. Il Praesidium riesaminerà il testo proposto per questo paragrafo alla luce di consulenze giuridiche.

La modifica del paragrafo 3 è un puro e semplice chiarimento.

Si propone di accettare una proposta formulata da vari membri della Convenzione – secondo cui l'articolo 18 bis, paragrafo 3 lievemente modificato diverrebbe l'ultimo paragrafo dell'articolo 18. Il Praesidium ha inoltre proposto alcuni lievi miglioramenti redazionali.

Articolo I-26: Il Presidente della Commissione europea

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo propone entro un mese un nuovo candidato al Parlamento europeo, secondo la stessa procedura seguita precedentemente.
2. Ciascuno Stato membro redige un elenco di tre persone, tra le quali vi è almeno una donna, che ritiene qualificate per esercitare la funzione di commissario europeo. Tra di esse il presidente eletto designa quali membri della Commissione, tenendo conto degli equilibri politici e geografici europei, fino a tredici persone, scelte per la loro competenza e il loro impegno europeo, che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il presidente e le persone designate per divenire membri della Commissione, **compreso il futuro ministro degli affari esteri**, sono soggetti, collettivamente, a un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. **Il mandato della Commissione è di cinque anni.**

3. Il presidente della Commissione definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti. Egli ne decide l'organizzazione interna per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione. Egli nomina dei vicepresidenti scelti tra i membri della Commissione. **Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede.**
4. Il Presidente può nominare dei commissari delegati, scelti tenendo conto degli stessi criteri seguiti per i membri della Commissione. Il loro numero non può superare quello dei membri della Commissione.

Commenti

Quest'articolo è stato oggetto di svariati emendamenti, la maggior parte dei quali si concentra specificatamente sulla questione delle dimensioni della Commissione e sulla proposta di introdurre "commissari delegati" (paragrafi 2 e 4).*

Vari membri della Convenzione hanno inoltre espresso dubbi riguardo alla procedura prevista all'inizio del paragrafo 2.

Diversi membri della Convenzione (Brok, Berger, Barnier, Papandreou) hanno preferito includere un riferimento specifico al fatto che il ministro degli affari esteri sarebbe incluso tra i nomi sottoposti collettivamente all'approvazione del Parlamento europeo.

Il Praesidium accetta la proposta secondo cui il paragrafo 2 dovrebbe precisare che il mandato della Commissione e del suo presidente ha una durata di cinque anni (emendamenti Brok e altri 31, Meyer, Stockton, Svensson, de Villepin, Giannakou).

È inoltre accettata la proposta – ampiamente sostenuta dalla Convenzione (cfr. Barnier, Vitorino, Papandreou, Attalides, Farnleitner, Duff, Hübner, Kiljunen, Liepina, Lopes, McAvan, Santer, Michel, de Vries) – volta ad accrescere i poteri del presidente della Commissione includendo una disposizione del trattato di Nizza che gli consente di chiedere le dimissioni di un commissario (attuale articolo 217, paragrafo 4). Si propone tuttavia che, al fine di rafforzare l'autonomia decisionale del presidente della Commissione, la condizione di approvazione da parte del collegio – quale risulta dall'attuale articolo 217, paragrafo 4 – non sia adottata.

Articolo I-27: Il ministro degli affari esteri

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Questi guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. **Il Consiglio europeo può porre fine alla sua permanenza in carica mediante la medesima procedura.**
2. Il ministro degli affari esteri contribuisce con le sue proposte all'elaborazione della politica estera comune e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.
3. Il ministro degli affari esteri è uno dei vicepresidenti della Commissione europea. In seno a tale istituzione, egli è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione.

Commenti

Si riscontrano svariate proposte di emendamento del titolo di quest'articolo. Le opzioni che paiono più plausibili sono "Segretario dell'Unione", "Rappresentante esterno dell'Unione europea" o "Alto Commissario".

Vari membri della Convenzione hanno chiesto di includere un riferimento alla cessazione del mandato del ministro degli affari esteri. Il Praesidium conviene di riprendere, previe modifiche (paragrafo 1), una proposta su tale materia presentata dal sig. de Villepin.

Articolo I-28: La Corte di giustizia ~~dell'Unione europea~~

1. **La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione. La Corte di giustizia comprende anche il Tribunale e i tribunali specializzati.**

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro ed è assistita da avvocati generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro: il numero dei giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici **e gli avvocati generali** della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 256 e 257 della parte III, sono nominati di comune accordo per un mandato di sei anni dai governi degli Stati membri. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia si pronuncia:
 - sui ricorsi presentati ~~dalla Commissione~~, da uno Stato membro, da un'istituzione o una persona fisica o giuridica, **conformemente alle disposizioni della parte III**;
 - in via pregiudiziale, su richiesta dei giudici nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
 - sugli altri casi previsti dalla Costituzione.

Commenti:

Sono stati presentati diversi emendamenti volti a rafforzare l'idea che la Corte di giustizia è sia un'istituzione dell'Unione sia un tribunale. Alcuni tendevano a chiarire il fatto che, in quanto istituzione, la Corte di giustizia comprende la Corte di giustizia e il Tribunale (de Villepin, Michel, Severin). Altri proponevano di aggiungere i tribunali specializzati (Balázs + 8, Vitorino, Azevedo + 1, Papandreou, Fini, Hjelm-Wallén + 5, Kiljunen, Severin). Entrambe le proposte sono state integrate nel testo.

Per quanto riguarda la procedura per la nomina dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, alcuni membri della Convenzione proponevano che la decisione spettasse al Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, previo parere conforme del Parlamento europeo (Brok + 26, Borrell + 2, McAvan, Voggenhuber + 4). Per quanto riguarda il mandato, molti membri della Convenzione hanno sostenuto che un mandato più lungo e non rinnovabile potrebbe rafforzare l'indipendenza dei membri della Corte. Alcuni hanno proposto un mandato unico di dodici anni (Vitorino, Papandreou) e molti altri hanno proposto un mandato unico di nove anni (Andriukaitis + 2, Berger, Duff + 6, Duhamel + 2, Einem, Haenel, Azevedo, McAvan, De Villepin, Olesky, Paciotti Queiró). Dai lavori del circolo e dalle discussioni in sessione plenaria è tuttavia emerso che molti membri della Convenzione preferiscono mantenere per i giudici la procedura di nomina esistente e il mandato attuale. Tale è la raccomandazione del Praesidium.

Il Praesidium, in risposta a varie proposte redazionali differenti dei membri della Convenzione, ha suggerito di modificare il testo del paragrafo 3 per renderlo più generale.

Capo II - Altre istituzioni ed organi

Articolo 29: La Banca centrale europea

1. La Banca centrale europea dirige il sistema europeo di banche centrali, di cui fa parte unitamente alle banche centrali nazionali.
2. L'obiettivo principale del **sistema** è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. **Il sistema gestisce** la politica monetaria dell'Unione **nonché** ogni altra funzione di banca centrale conformemente alle disposizioni della parte III della Costituzione e al suo statuto.
3. La Banca ha personalità giuridica. Essa ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro, valuta dell'Unione. Nell'esercizio dei suoi poteri e nelle sue finanze essa è indipendente. Le istituzioni e gli organi dell'Unione e i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio.

4. La Banca adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da 74 a 81 della parte III e alle condizioni stabilite nei suoi statuti. In conformità di queste stesse disposizioni, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, nonché le rispettive banche centrali, conservano le loro competenze nel settore monetario.
5. Nei settori di sua competenza, la Banca è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione nonché su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.
6. Gli organi della Banca, la loro composizione e le modalità di funzionamento, sono definiti agli articoli da 82 a 85 della parte III, nonché nello statuto della Banca.

Commenti:

Solo pochi membri della Convenzione hanno presentato emendamenti in cui si proponeva che la BCE non fosse un'istituzione, anche se alcuni altri desideravano che venisse più chiaramente distinta dalle altre istituzioni principali. In risposta a ciò, si propone di creare un capo separato per la BCE e la Corte dei conti (vedi commento all'articolo 14).

Sono stati presentati diversi emendamenti sul testo del paragrafo 1, in particolare su ciò che sembra una modifica nella relazione tra BCE e SEBC. Per risolvere questo punto, il Praesidium propone di modificare questo articolo al fine di allinearne maggiormente il testo alla terminologia del trattato attuale.

Articolo 30: La Corte dei conti

1. La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.
2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.
3. Essa si compone di un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Commenti:

Sono state proposte ben poche modifiche redazionali per questo articolo. Tuttavia alcuni membri della Convenzione (de Vries, Hjelm-Wallén, Fischer) hanno presentato idee concrete per la modifica del funzionamento della Corte, in particolare l'abbandono del criterio secondo cui esercita funzioni esecutive un cittadino per ciascuno Stato membro, abbinato all'istituzione di un Comitato direttivo. Tali modifiche dovrebbero essere esaminate nel contesto di eventuali emendamenti degli articoli della parte III relativi alla Corte dei conti.

Articolo 31: Gli organi consultivi dell'Unione

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.
2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato ~~elettorale~~ nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile rappresentativa, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.
4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.
5. Le regole relative alla composizione di tali Comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni ed al loro funzionamento sono definite negli articoli da 288 a 294 della parte III della Costituzione. Le regole relative alla composizione sono riesaminate ad intervalli regolari dal Consiglio su proposta della Commissione, in funzione dell'evoluzione economica, sociale e demografica dell'Unione.

Commenti:

In linea generale il testo originario è stato accolto favorevolmente. Tuttavia, dopo una riflessione, il Praesidium appoggia la richiesta di diversi membri della Convenzione di inserire nel paragrafo 2 l'esatta formulazione dei trattati attuali.



Il Praesidium ha deciso di non mantenere la sua proposta di un eventuale articolo X per il Titolo VI relativo alla "Vita democratica dell'Unione".

